



**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**  
**Provincia di Vicenza**

# **Regolamento Comunale dei Volontari Civici e delle attività di volontariato**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 18.07.2023

## Indice

Articolo 1 – Oggetto.....	1
Articolo 2 – Volontario.....	1
Articolo 3 – Prestazione .....	1
Articolo 4 – Registro dei Volontari e modalità di iscrizione.....	2
Articolo 5– Bando.....	3
Articolo 6 – Requisiti.....	3
Articolo 7 – Copertura assicurativa.....	3
Articolo 8 – Uso delle attrezzature e dei mezzi comunali .....	4
Articolo 9 – Rimborsi spese.....	4
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.....	4
Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità .....	4

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale nel comune di Bolzano Vicentino ~~di questo ente~~.

## **Articolo 2 – Volontario**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità locale e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto nello svolgimento della sua attività.
4. Le persone, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritti nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il comune esclusivamente in ordine ad attività, che non siano già ricomprese all'interno di convenzioni od accordi sottoscritti con le associazioni stesse attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o delle associazioni a cui appartengono.

## **Articolo 3 – Prestazione**

1. La prestazione del Volontario Civico consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche e/o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurarsi di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. Al Volontario viene assegnato un cartellino identificativo riportante il logo del comune, il nome e cognome e la dizione "Volontario Civico". Tale cartellino identificativo deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio affidato. Verranno forniti, inoltre, pettorina e, laddove necessario, idoneo vestiario ed eventuali dispositivi di sicurezza.
4. Il Volontario Civico è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite in merito allo svolgimento del servizio, osservando le dovute normative e prestando opportuna diligenza. Deve operare con discrezione e rispetto della dignità della funzione cui è ammesso. Non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali. Deve svolgere la propria attività nel rispetto degli utenti e dei cittadini.
5. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al Servizio competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
6. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività prestate.
7. Il Comune non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
8. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- a. socio-assistenziale (attività di assistenza e supporto a favore di presone anziane, disagiate e disabili);
  - b. tutela ambientale (vigilanza parchi, fiumi, sentieri e in generale delle aree pubbliche);
  - c. cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali (attività di piccola manutenzione e riqualificazione degli edifici, delle aree, delle attrezzature e arredi comunali, sfalcio erba, giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesso alle strutture comunali o aree verdi comunali, pulizia strade e marciapiedi, anche in caso di neve, vigilanza mercati, cimiteri);
  - f. sicurezza stradale (vigilanza e attraversamento pedonale all'entrata e all'uscita scolastica);
  - g. servizi scolastici;
  - h. cultura e tempo libero (supporto organizzativo, assistenza e sorveglianza durante le manifestazioni, le iniziative e le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale ed allo svolgimento delle iniziative di promozione culturale, sociale, turistica, folcloristica, sportiva ecc....);
  - i. sport e turismo.
9. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
10. L'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività e di individuare ulteriori ambiti di interventi volontari, non ricompresi nell'elenco sopra riportato, da stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 4 – Registro dei Volontari e modalità di iscrizione**

1. E' istituito il Registro dei Volontari Civici.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendono collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione, il cui modulo è reperibile presso l'ufficio segreteria del Comune.
3. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno e saranno esaminate entro 30 giorni dalla presentazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona.
4. Possono presentare richiesta i cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6.
5. Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro dei Volontari civici.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda a svolgere servizi in qualità di Volontario Civico, si procede all'iscrizione del richiedente nel Registro comunale dei Volontari Civici, che riporterà l'indicazione dei servizi indicati come preferenziali dallo stesso richiedente in fase di domanda di adesione.
7. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
8. Il Registro è tenuto dall'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, ufficio Segreteria, che ne cura l'aggiornamento. Il Registro è pubblico e reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'ente.
9. È onere del Comune verificare periodicamente l'elenco dei Volontari.

## **Articolo 5– Bando**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'Area Amministrativa e Servizi alla Persona pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari Civici sono esaminate entro trenta giorni dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona.
4. Il responsabile di cui al comma 3 accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, comunica al candidato il diniego dell'iscrizione, motivandolo.
5. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività, l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.
6. I responsabili dei servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi presso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

## **Articolo 6 – Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
  - a. essere maggiorenne;
  - b. godimento dei diritti civili;
  - c. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
  - d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere residenti in un comune italiano ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
  - e. idoneità psicofisica a svolgere l'incarico;
  - f. possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento della specifica attività scelta. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione al Registro comunale di cui all'articolo 4 o prima di affidare l'attività, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza, sulla base della sua condizione psico-fisica.
2. Nella scelta dei candidati Volontari Civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.
3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

## **Articolo 7 – Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati nelle attività di cui all'art. 4.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.
4. Il comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

### **Articolo 8 – Uso delle attrezzature e dei mezzi comunali**

1. L'Amministrazione comunale fornisce ai Volontari Civici, laddove non già in possesso dei volontari stessi, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché i dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa in materia (DPI).
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
  - a. è a carico dell'Amministrazione tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
  - b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria identità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida. In caso di perdita, temporanea o definitiva dell'autorizzazione alle conduzioni del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio presso cui presta servizio.
3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati.

### **Articolo 9 – Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (es. rimborso chilometrico relativo ai trasferimenti o agli spostamenti con proprio mezzo per lo svolgimento dell'attività di volontariato, saranno rimborsate, previo accordo con il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, su presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dal volontario richiedente il rimborso.

### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo n. 2016/679, unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e non saranno comunicati o ceduti a terzi.
2. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 15 e ss. GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.